



COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA



ID: 703801

ORDINANZA N. 17 Del 10/06/2023

OGGETTO: TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI CONTRO LA ZANZARA COMUNE DEL GENERE CULEX PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna prot. 0559748.U del 08.06.2023 acquisita agli atti con prot. n. 43948 del 09/06/2023 ad oggetto *“Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Ravenna”*;

Vista la successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 158630 del 09.06.2023 acquisita agli atti con prot. n. 44528 del 09/06/2023 ad oggetto *“Indicazioni operative a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile in un'area del territorio della Provincia di Ravenna”* contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerata la particolare situazione che si è creata a seguito dei recenti eventi alluvionali che ha determinato la presenza di acqua stagnante, condizione ideale per la proliferazione delle zanzare;

Viste la comunicazione della Regione Emilia Romagna a seguito dei fenomeni alluvionali acquisita agli atti con prot. n. 40015/2023 del 01/06/2023, con la quale vengono definite le indicazioni tecniche integrative al Piano Regionale Arbovirosi per il controllo delle zanzare nelle zone alluvionate e la successiva nota acquisita agli atti con prot. n. 42655/2023 del 08/06/2023 e che tali disposizioni restano in vigore fino al 30 giugno 2023;

Considerato che nel Comune è vigente l'ordinanza sindacale ad oggetto "*Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex pipiens)*" e l'ordinanza sindacale ad oggetto "*Provvedimenti per la prevenzione dell'infezione da West Nile Virus attraverso il contrasto al vettore zanzara comune (Culex pipiens) in aree periodicamente allagate*", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali all'aperto in aree verdi e/o in zone con presenza di verde ***non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi***. A titolo orientativo il numero di persone che rende necessario il trattamento adulticida straordinario è quello di 200 partecipanti;

Ritenuto che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione su tutto il territorio comunale dei trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara *Culex* indicati dal Piano Regionale Arbovirosi 2023, con efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a tutto il mese di ottobre 2023, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche e a nuove eventuali indicazioni tecniche della Regione Emilia Romagna e dell'AUSL Romagna modulate in considerazione dell'evolversi delle condizioni ambientali post alluvione e degli esiti della sorveglianza sulla circolazione del virus West Nile;

Ritenuto di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna e dall'AUSL della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento

caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Sottolineata l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare come specificatamente indicate dal Piano Regionale Arbovirosi, dalla Regione Emilia-Romagna con nota acquisita agli atti con prot. 43948 del 09/06/2023 e dall'Azienda USL della Romagna nella nota del 09/06/2023 sopra richiamata;

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare in vigore fino al 31 ottobre p.v. ma con riserva di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche e a nuove eventuali indicazioni tecniche della Regione Emilia Romagna e dell'AUSL Romagna modulate in considerazione dell'evolversi delle condizioni ambientali post alluvione e degli esiti della sorveglianza sulla circolazione del virus West Nile;

Considerato quindi necessario procedere senza indugio all'adozione delle seguenti misure: obbligo di effettuazione di interventi adulticidi qualora si svolgano manifestazioni che comportino il ritrovo di oltre 200 persone all'aperto nelle ore serali, in aree verdi e/o in zone con presenza di verde **non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi**;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i;

Visto l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria ad oggetto "Lotta agli insetti nocivi e molesti – disinfestazione e derattizzazione";

Visto il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2023" della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 442 del 27.03.2023 acquisita agli atti con prot. n. 26173/2023 del 06/04/2023;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 comma 4 e 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze superiori ai 200 partecipanti) all'aperto nelle ore serali, in aree verdi e/o in zone con presenza di verde **non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi**, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle “*Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare*” reperibili al link <https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
- affiggere nell'area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi;
- dare comunicazione preventivamente del luogo e della data del trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori all'indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l'adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti;

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;

- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso **fino al 31 ottobre 2023**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche e a nuove eventuali indicazioni tecniche della Regione Emilia Romagna e dell'AUSL Romagna modulate in considerazione dell'evolversi delle condizioni ambientali post alluvione e degli esiti della sorveglianza sulla circolazione del virus West Nile;
- che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

ovvero

- potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Ufficio Responsabile del procedimento: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Area Territorio ed Ambiente - Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale, Piazza Trisi n.4 Lugo (RA).

IL SINDACO
NICOLA PASI